



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

**Ufficio federale di giustizia UFG**  
Ambito direzionale Diritto privato  
Ufficio federale dello stato civile UFSC

# Direttiva UFSC

n. 10.22.01.01 del 1° gennaio 2022 (Stato: 1° settembre 2025)

## Cambiamento del sesso allo stato civile

**Visto l'articolo 84 capoverso 3 lettera a dell'ordinanza sullo stato civile (OSC),  
l'Ufficio federale dello stato civile emana la seguente direttiva**

## Indice

<b>1</b>	<b>Contesto</b>	<b>5</b>
<b>2</b>	<b>Competenze e obblighi delle autorità</b>	<b>5</b>
2.1	Competenza degli ufficiali dello stato civile e delle rappresentanze svizzere	5
2.2	Competenza dei tribunali	6
2.3	Decisioni e rimedi giuridici	6
2.4	Segreto d'ufficio	7
2.5	Comunicazioni ed emolumenti	7
<b>3</b>	<b>Condizioni per accogliere una dichiarazione di cambiamento del sesso</b>	<b>8</b>
3.1	Convinzione intima e costante del dichiarante	8
3.2	Iscrizioni del sesso possibili (binarismo di genere)	8
3.3	Capacità di discernimento del dichiarante	8
3.4	Consenso del rappresentante legale	9
<b>4</b>	<b>Scelta di un nuovo prenome e adeguamento dei cognomi soggetti a declinazione</b>	<b>11</b>
<b>5</b>	<b>Effetti di una dichiarazione di cambiamento del sesso iscritto nel registro dello stato civile</b>	<b>12</b>
<b>6</b>	<b>Dichiarazioni abusive di cambiamento del sesso</b>	<b>12</b>
<b>7</b>	<b>Diritto internazionale privato</b>	<b>13</b>
<b>8</b>	<b>Entrata in vigore e procedimenti giudiziari pendenti</b>	<b>14</b>

## Tabella delle modifiche

<b>Modifiche del 1° dicembre 2023</b>	<b>NUOVO</b>
Intera direttiva	Adeguamento formale del testo in seguito all'entrata in vigore della revisione concernente il cambiamento del sesso allo stato civile e dell'apertura del matrimonio a tutte le coppie. Eliminazione di vecchi link.
Numero 2.2	Integrazione del testo al fine di garantire la competenza nel caso in cui un tribunale si rifiuti di assumerla.
Numero 2.3	Integrazione del rimando al numero 3.4
Numero 3.2	Integrazione del testo (menzione del rapporto del Consiglio federale del 21.12.2022 e del postulato 23.3501).
Numero 3.3	Precisazione secondo cui l'elenco degli indizi menzionati non è esaustivo.
Numero 4	Soppressione del rimando all'applicazione per analogia dell'articolo 37c capoverso 3 OSC, sempreché le persone capaci di discernimento non abbiano un bisogno di protezione analogo a quello dei neonati.
Numero 6	Integrazione del testo (menzione del parere del Consiglio federale del 06.09.2023 in seguito alle interpellanze 23.3829 e 23.3900 nonché del rapporto di valutazione dell'Università di Friburgo dell'11 ottobre 2023).
Numero 7	Integrazione del testo (menzione della DTF dell'8.6.2023 5A_391/2021 destinata alla pubblicazione ).

<b>Modifiche del 1° agosto 2024</b>	<b>NUOVO</b>
Numero 2.5	Precisazione sulle comunicazioni con l'estero.
Numero 7	Integrazione del testo (menzione della DTF 150 III 34.

Direttiva UFSC  
no 10.22.01.01 del 1° gennaio 2022 (Stato: 1° agosto 2024)  
Cambiamento del sesso allo stato civile

<b>Modifiche del 1° settembre 2025</b>	<b>NUOVO</b>
Numero 3.3	Integrazione del testo (menzione della DTF 151 III 1).
Chiffre 3.3 et 3.4	Precisazione relativa alla procedura da seguire in caso di potenziale conflitto di interessi tra il minore e i genitori.

## 1 Contesto

Il 18 dicembre 2020 le Camere federali hanno approvato la revisione del Codice civile concernente il cambiamento del sesso allo stato civile.

La modifica di legge semplifica il cambiamento del sesso allo stato civile e, di conseguenza, del prenome delle persone transessuali o che presentano una variante dello sviluppo sessuale, permettendo di modificare l'iscrizione del sesso mediante una dichiarazione resa dinanzi all'ufficiale dello stato civile.

L'ordinanza sullo stato civile (OSC) e l'ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC) sono state adeguate alla revisione del Codice civile concernente il cambiamento del sesso allo stato civile (art. 30*b* CC e art. 40*a* LDIP).

Le nuove disposizioni e i relativi commenti nonché il [messaggio del Consiglio federale del 6 dicembre 2019 concernente la revisione del Codice civile svizzero \(Cambiamento del sesso allo stato civile\)](#) sono disponibili sul sito dell'UFSC.

## 2 Competenze e obblighi delle autorità

### 2.1 Competenza degli ufficiali dello stato civile e delle rappresentanze svizzere

La dichiarazione concernente il cambiamento del sesso iscritto nel registro dello stato civile e il conseguente cambiamento dei prenomi può essere resa a qualsiasi ufficiale dello stato civile in Svizzera e alla rappresentanza svizzera competente all'estero (art. 14*b* cpv. 1 OSC). Le rappresentanze svizzere all'estero agiscono conformemente alle presenti direttive e alle istruzioni delle autorità nazionali dello stato civile. La rappresentanza svizzera all'estero che riceve la dichiarazione concernente il cambiamento del sesso la trasmette in Svizzera all'attenzione dell'ufficio dello stato civile del luogo d'origine dell'interessato, tale ufficiale è competente per l'iscrizione nel registro informatizzato dello stato civile (Infostar).

Secondo l'articolo 5 lettera f della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari (v. anche la Direttiva UFSC n. 10.20.02.01 del 1° febbraio 2020 «Compiti in materia di stato civile delle rappresentanze svizzere», n. 2.2.1 e 8), l'esercizio di funzioni di ufficiale dello stato civile è possibile solo se non ostano le leggi e i regolamenti dello Stato di residenza. Sono possibili restrizioni segnatamente negli Stati che offrono la possibilità di cambiare l'iscrizione ufficiale del sesso mediante dichiarazione. Se la situazione non è chiara e in particolare nei casi in cui il cambiamento ufficiale del sesso rischia di non essere riconosciuto perché la persona interessata ha la cittadinanza dello Stato di residenza, la rappresentanza sollecita quest'ultima a trasmettere la dichiarazione ufficiale di modifica dell'iscrizione del sesso alle autorità locali competenti.

Per i casi che presentano un legame con l'estero (cfr. anche n. 7), la competenza è disciplinata dall'articolo 40*a* LDIP che rimanda all'articolo 38 LDIP, il che significa che le autorità svizzere sono competenti per modificare, sulla base di una dichiarazione, l'iscrizione del sesso dei cittadini svizzeri e delle persone domiciliate nel nostro Paese. La competenza delle autorità svizzere può sovrapporsi a quella delle autorità straniere di residenza o di origine degli interessati, i quali non sono tenuti a motivare la scelta di sottoporsi alla procedura dinanzi alle autorità

svizzere. Per l'assoggettamento al diritto nazionale, si rimanda all'articolo 14 OSC. Se necessario, il dichiarante dovrà prima essere iscritto nel registro dello stato civile e fornire i documenti necessari (art. 15, 15a OSC; [Dir. 10.08.10.01 Rilevamento di persone straniere nel registro dello stato civile](#); cfr. anche il [messaggio, n. 8.2](#)).

L'ufficiale dello stato civile non deve cercare attivamente un eventuale abuso. Conformemente ai principi generali (art. 2 CC), la buona fede del richiedente è presunta (cfr. n. 6). L'ufficiale dello stato civile non ha né l'obbligo di verificare la convinzione intima degli interessati, né quello di fornire una consulenza che esula dai compiti propri della sua funzione. In questo senso il trattamento di una dichiarazione concernente il cambiamento del sesso è assimilabile a quello riservato a una dichiarazione concernente il cognome dopo il divorzio (art. 119 CC e 13 OSC; cfr. il [messaggio, n. 9.2, nota 196](#)).

## 2.2 Competenza dei tribunali

La semplificazione della procedura di cambiamento del sesso non annulla la competenza dei tribunali di emettere decisioni sull'iscrizione relativa al cambiamento del sesso e sulla rettifica di quest'ultima nel registro dello stato civile, ad esempio nei casi in cui l'interessato non è in grado di rendere una dichiarazione dinanzi all'ufficiale dello stato civile in quanto non è capace di discernimento o manca il consenso del rappresentante legale. Per quanto riguarda i procedimenti al 1° gennaio 2022 e la competenza delle autorità dello stato civile si rimanda al numero 8.

Nella prassi è emerso che alcuni tribunali hanno rifiutato la loro competenza fondata sull'articolo 42 CC di emanare una decisione che accerti i dati e il cambiamento di sesso di persone sprovviste di documenti dello stato civile. Nei casi in cui il rifiuto della competenza è legata al fatto che il tribunale non ritiene controversi i dati, l'autorità cantonale di vigilanza dello stato civile autorizzerà il ricevimento della dichiarazione di dati non controversi secondo l'articolo 41 CC e l'articolo 17 OSC da parte della persona interessata, la quale potrà in seguito consegnare la dichiarazione concernente il cambiamento del sesso a un ufficiale dello stato civile secondo l'articolo 30b CC e l'articolo 14b OSC.

## 2.3 Decisioni e rimedi giuridici

La decisione dell'ufficiale dello stato civile, in particolare il rifiuto di accettare la dichiarazione di modifica dell'iscrizione del sesso nel registro dello stato civile (concretamente potrebbe sussistere un motivo di rifiuto dovuto alla mancata capacità di discernimento del minore o in mancanza del consenso del rappresentante legale; cfr. n. 3.3 e 3.4), deve essere comunicata alla persona che ha reso la dichiarazione ed eventualmente al suo rappresentante legale, indicando i rimedi giuridici (art. 90 OSC).

Tale decisione può essere impugnata mediante ricorso all'autorità di vigilanza. Se l'autorità di vigilanza respinge un ricorso contro il rifiuto di un ufficiale dello stato civile di accettare una dichiarazione abusiva di cambiamento del sesso allo stato civile, le spese sono a carico del ricorrente (allegato 2, n. 6 OESC). Ciò vale anche se l'autorità di vigilanza deve rettificare un'iscrizione ottenuta con la frode e per colpa dell'imputato (allegato 2, n. 2, OESC; cfr. il [messaggio, n. 9.2](#)).

Se la dichiarazione di cambiamento del sesso allo stato civile è rifiutata, l'ufficiale dello stato civile fa presente che un procedimento per cambiare l'iscrizione del sesso può essere avviato dinanzi al tribunale civile competente (cfr. n. 2.2), se necessario con il sostegno di un curatore *ad hoc* designato dall'autorità di protezione dei minori e degli adulti (cfr. il [messaggio, n. 8.1.4](#)). In mancanza del necessario consenso (cfr. n. 3.4) si rimanda inoltre alla possibilità di avviare una procedura dinanzi a tale autorità.

## 2.4 Segreto d'ufficio

Le dichiarazioni di modifica dell'iscrizione del sesso vanno rilasciate in un locale appropriato che garantisca la riservatezza della procedura e il rispetto della personalità.

In linea di principio, i documenti dello stato civile recano i dati anagrafici attuali di una persona e quindi anche l'iscrizione attuale del sesso. Per contro, non vengono aggiornati i dati sulla discendenza di una persona, che si basano sul momento in cui sorge il rapporto di filiazione. Se un genitore cambia sesso *a posteriori*, di norma tale cambiamento non appare nei dati sulla discendenza.

Va inoltre notato che ogni persona ha la possibilità di richiedere il blocco dei dati al fine di tutelarsi (art. 46 cpv. 1 lett. a OSC). Di conseguenza, nel quadro di una richiesta di divulgazione di dati, il primo passo è quello di verificare in anticipo a quali persone possono essere comunicati (inclusa l'eventuale modifica dell'iscrizione del sesso).

Si ricorda che, conformemente all'articolo 46 capoverso 1 lettera a OSC, qualsiasi persona, e quindi anche il minorenne che cambia l'iscrizione del sesso nel registro dello stato civile, ha il diritto di rivolgersi all'autorità di vigilanza per bloccare la divulgazione dei suoi dati a terzi, che possono comprendere anche i suoi genitori o uno di loro.

## 2.5 Comunicazioni ed emolumenti

L'ufficiale dello stato civile procede alle comunicazioni prescritte (art. 48a segg., in particolare art. 49 cpv. 1 lett. b e 56 OSC). Riscuote gli emolumenti previsti per l'avvenuto ricevimento della dichiarazione di modifica dell'iscrizione del sesso e del consenso del rappresentante legale (allegato 1, n. 4.9 seg., OESC). Emolumenti identici sono previsti per le prestazioni fornite dalle rappresentanze svizzere all'estero (allegato 3, n. 3.8 seg., OESC).

In assenza di una base giuridica, in particolare negli accordi bilaterali con la Germania (RS 0.211.112.413.6), l'Austria (RS 0.211.112.416.3) e l'Italia (RS 0.211.112.445.4), non è necessario notificare d'ufficio alle autorità straniere un cambiamento del sesso. Le persone interessate devono essere invitate a informare direttamente le loro autorità nazionali, se necessario.

In caso di spostamenti al di fuori dei locali ufficiali, l'ufficiale dello stato civile fattura il relativo emolumento supplementare (allegato 1, n. 13 OESC) e i disborsi (art. 7 cpv. 1 lett. b OESC).

In caso di indigenza, gli emolumenti possono essere ridotti o condonati secondo l'articolo 13 OESC.

Per quanto riguarda gli emolumenti delle autorità di sorveglianza, si rimanda al numero 2.3.

### **3 Condizioni per accogliere una dichiarazione di cambiamento del sesso**

#### **3.1 Convinzione intima e costante del dichiarante**

Secondo l'articolo 30*b* CC, la dichiarazione può essere resa da ogni persona che abbia la convinzione intima e costante di non appartenere al sesso iscritto nel registro dello stato civile. Conformemente alle regole generali derivanti dal principio della buona fede, si presume che le dichiarazioni di modifica dell'iscrizione del sesso allo stato civile siano sincere (cfr. n. 6). Non è permesso assoggettare la dichiarazione di cambiamento del sesso a condizioni supplementari (cfr. art. 14*b* cpv. 1, secondo periodo OSC), in particolare quelle riguardanti l'età, la salute, interventi chirurgici o altri interventi fisici (soprattutto la sterilizzazione e altri trattamenti medici), una diagnosi di malattia mentale o lo scioglimento dell'attuale unione disciplinata dalla legge (matrimonio o unione domestica registrata). La modifica dell'iscrizione del sesso allo stato civile non è legata a precondizioni.

#### **3.2 Iscrizioni del sesso possibili (binarismo di genere)**

La riforma non ha messo in questione il carattere binario dei sessi, il che significa che nel registro dello stato civile possono essere iscritti soltanto il sesso maschile o quello femminile, ossia è ammessa solamente la dichiarazione per modificare l'iscrizione del sesso da quello maschile a quello femminile o viceversa. L'eventuale introduzione di un terzo genere o la rinuncia completa all'iscrizione del sesso nel registro dello stato civile è stata respinta nel quadro del rapporto del Consiglio federale del 21 dicembre 2022 in risposta ai postulati Arslan 17.4121 e Ruiz 17.4185. In seguito a tale rapporto, il Consiglio nazionale ha adottato il postulato 23.3501 «Migliorare la situazione delle persone non binarie» della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale, che incarica il Consiglio federale di presentare in un rapporto possibili misure senza che sia necessario, sul piano giuridico, abbandonare il principio di binarismo dei sessi. Tale principio vale anche per la successiva trascrizione di decisioni estere (cfr. n. 7).

#### **3.3 Capacità di discernimento del dichiarante**

Si presume la capacità di discernimento del dichiarante, ma, alla stregua dell'identità essa deve essere verificata d'ufficio (art. 16 CC; cfr. DTF 151 III 1). A tal fine, l'ufficiale dello stato civile può esigere la collaborazione dell'interessato (art. 16 OSC; cfr. DTF 151 III 1).

La legge non fissa l'età a partire dalla quale si può presumere che un minore sia capace di discernimento. Occorre valutare nel singolo caso se il minore ha la capacità di agire ragionevolmente secondo la legge. Per analogia con l'articolo 270*b* CC si può presumere che il minore raggiunga la capacità di discernimento a partire dal dodicesimo anno di età, ma essa può essere ammessa anche a un'età più precoce, se si considera che un bambino prende spesso coscienza di essere un ragazzo o una ragazza al momento dell'inizio del percorso scolastico (cfr. il [messaggio, n. 8.1.1 segg.](#)). Per i minorenni di età inferiore ai 16 anni occorre il consenso del rappresentante legale. Si applica per analogia la procedura di verifica della capacità di discernimento prevista per il matrimonio e il riconoscimento della paternità (cfr. n. 3.4).

Se vi sono indizi concreti che generano dubbi oggettivi sulla capacità di discernimento di una persona, l'ufficiale dello stato civile è tenuto a richiedere un certificato medico che attesti che il dichiarante ha le capacità necessarie per presentare la dichiarazione sul cambiamento del sesso iscritto nel registro dello stato civile (DTF 151 III 1). Tali indizi includono, ad esempio, un'età molto giovane, l'esistenza di una curatela generale o di un'altra misura di tutela adottata a causa di una malattia o di un ritardo mentale così come segni di instabilità psichica o un atteggiamento irrazionale. La condizione può anche essere solo temporanea, legata in particolare all'assunzione di alcol o stupefacenti. Va notato che questo elenco non è esaustivo; l'esigenza di un certificato medico dipende dalle circostanze del caso concreto.

Il ricevimento della dichiarazione del cambiamento di sesso iscritto nel registro dello stato civile va dunque rifiutata se un bambino intende procedere alla dichiarazione sebbene non sia chiaramente capace di discernimento o se un adulto mostra un comportamento del tutto irragionevole che indica uno stato di ubriachezza o l'assunzione di stupefacenti.

Se necessario, in particolare quando il bambino è in tenera età e potrebbe essere influenzato dai genitori, prima di ricevere la dichiarazione di cambiamento di sesso, l'ufficiale di stato civile informerà l'autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA) e la inviterà a valutare gli interessi in gioco e, se del caso, a nominare un curatore per il minore qualora sussista un potenziale conflitto di interessi con i genitori (art. 307 s CC). Il curatore designato sarà invitato a confermare, se del caso, che la dichiarazione di cambiamento di sesso prevista corrisponde effettivamente all'interesse del minore. In caso di rifiuto da parte del curatore, si applica la procedura descritta al punto 3.4 qui di seguito.

### **3.4 Consenso del rappresentante legale**

Il consenso del rappresentante legale è necessario se il dichiarante ha meno di 16 anni, se è sotto curatela generale o se l'autorità di protezione degli adulti lo ha ordinato (art. 30b cpv. 4 CC).

L'articolo 14b capoverso 2 OSC precisa che il consenso deve avere la forma scritta e le persone che acconsentono devono comprovare i poteri di rappresentanza. Inoltre le firme vanno autenticate. L'ufficiale dello stato civile verifica l'identità e la capacità di esercitare i diritti civili delle persone interessate (art. 16 cpv. 1 lett. b OSC); se sono necessari ulteriori chiarimenti, può esigere la collaborazione dell'interessato. In caso di dubbio, l'ufficiale dello stato civile può in particolare richiedere la presentazione di un certificato medico (cfr. le spiegazioni in merito all'introduzione al n. 3.3). Se non vi è capacità di discernimento, l'ufficiale dello stato civile rifiuta la dichiarazione ed emette una decisione contro la quale sono ammessi gli abituali rimedi giuridici (cfr. art. 90; cfr. n. 2.3).

È necessario il consenso del rappresentante legale se il dichiarante ha meno di 16 anni (art. 30b cpv. 4 n. 1 CC).

La rappresentanza legale di un minore spetta ai genitori che detengono l'autorità parentale (art. 304 cpv. 1 CC) o a un tutore se il minore non è sotto autorità parentale (art. 327a CC).

Nel caso in cui il minore di età inferiore ai 16 anni abbia *un solo rappresentante legale*, il consenso di quest'ultimo è necessario e sufficiente. Non è necessario ottenere il parere del genitore o dei genitori non detentori dell'autorità parentale (per l'informazione di queste persone, si rimanda a quanto segue). Questo è il caso quando il minore ha un tutore (cfr. art. 327a CC perché entrambi i genitori sono deceduti o perché è stata loro tolta l'autorità parentale in applicazione dell'art. 311 seg. CC), o se solo un genitore detiene l'autorità parentale, ad esempio se l'altro genitore muore (art. 297 CC) o in assenza di autorità parentale congiunta di genitori divorziati (art. 298 cpv. 1 e art. 311 seg. CC) o non sposati (art. 298a cpv. 5, 298b cpv. 2, 298c e 311 CC). L'ufficiale dello stato civile verifica l'identità del rappresentante legale e il fatto che il consenso sia dato da una persona autorizzata, ossia se il genitore in questione detiene l'autorità parentale o se il rappresentante è designato come tutore del minore. Il rappresentante legale deve comprovare i poteri di rappresentanza (art. 14b cpv. 2 OSC). A questo scopo, il tutore può presentare il certificato di nomina rilasciato dall'autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA).

Ad oggi tuttavia non esiste un documento uniforme che attesti l'autorità parentale. In diversi Cantoni, l'APMA può rilasciare certificati di autorità parentale. Questa autorità può risultare anche da informazioni fornite dal controllo abitanti, dalle iscrizioni nei passaporti, dalle sentenze dei tribunali civili, in particolare dalle sentenze di divorzio e di paternità, o da dichiarazioni degli stessi genitori (cfr. il [rapporto del 31 marzo 2021 sull'accesso a informazioni concernenti l'autorità parentale in adempimento del postulato 16.3317 Fluri, n. 3.3.2, 3.4 e 6, disponibile solo in tedesco e francese](#)). In altri Paesi, l'autorità parentale e la relativa prova sono disciplinate in modi diversi (cfr. il [rapporto citato, n. 4](#)).

L'ufficiale dello stato civile non è tenuto a informare attivamente il genitore non affidatario in merito alla modifica dell'iscrizione nel registro dello stato civile del sesso del minore, in quanto il suo consenso non è necessario ed egli non ha diritto a ricorrere (in merito alla comunicazione della decisione dell'ufficiale dello stato civile, si rimanda al n. 2.3). Il genitore che ha l'autorità parentale è tenuto ad informare l'altro genitore (art. 275a cpv. 1 CC).

Se vi sono *due rappresentanti legali*, ossia la fattispecie più frequente dal momento che per legge i minorenni sono soggetti all'autorità parentale congiunta del padre e della madre (art. 296 cpv. 2 CC), ogni genitore, indipendentemente dal fatto che detenga o no la custodia del figlio minore, deve dare il consenso richiesto all'ufficiale dello stato civile poiché il consenso riguarda una questione importante concernente il futuro del minore (cfr. il [rapporto citato, n. 2.1.1](#)). L'ufficiale dello stato civile deve assicurarsi che il minore abbia ricevuto il consenso di entrambi i genitori titolari dell'autorità parentale; questi devono comprovare i loro poteri di rappresentanza (art. 14b cpv. 2 OSC; per quanto riguarda le prove che i genitori devono presentare si veda sopra).

Il consenso e la dichiarazione sono riportati nello stesso momento sullo stesso modulo. Se l'autore del riconoscimento o il rappresentante legale dimostra che non è manifestamente esigibile che egli si rechi all'ufficio dello stato civile, la dichiarazione o il consenso possono essere ricevuti in un altro luogo, segnatamente all'interno di un ospedale, di una casa di riposo o di un penitenziario (art. 14b cpv. 3 OSC). Se il consenso del rappresentante legale non può essere dato insieme alla dichiarazione, sarà ricevuto su un documento separato (cfr. il modulo tipo 6.8.3.1).

Se necessario, in particolare quando il bambino è in tenera età e potenzialmente influenzabile dai genitori, con i quali sussiste un potenziale conflitto di interessi, prima di ricevere la dichiarazione di cambiamento di sesso, l'ufficiale dello stato civile informerà l'autorità di protezione dei minori e degli adulti (APEA) e la inviterà a valutare gli interessi in gioco e, se del caso, a nominare un curatore per il minore (art. 307 s CC). Il curatore designato sarà invitato, se del caso, a confermare che la dichiarazione di cambiamento di sesso prevista corrisponde effettivamente all'interesse del minore (cfr. anche il n. 3.3 sopra).

In assenza del consenso del rappresentante legale, l'ufficiale dello stato civile rifiuta di ricevere la dichiarazione di cambiamento del sesso iscritto nel registro dello stato civile. Fa presente che un procedimento per cambiare l'iscrizione del sesso nel registro dello stato civile può essere avviato davanti al tribunale civile competente (cfr. n. 2.2) se necessario con il sostegno di un curatore *ad hoc* designato dall'APMA. Il dichiarante è informato del fatto che può rivolgersi alla APMA.

Se a rifiutare il consenso è un curatore o un tutore, la persona interessata potrà presentare all'APMA un ricorso contro il rifiuto del consenso per far annullare la decisione e ottenere che al rappresentante legale sia ingiunto di depositare il consenso richiesto per la dichiarazione di cambiamento del sesso dinanzi all'ufficiale dello stato civile. Conformemente al vigente diritto procedurale, la relativa decisione dell'APMA potrà essere impugnata fino al Tribunale federale.

Se il consenso è rifiutato a un minore sotto autorità parentale, l'interessato potrà chiedere all'APMA di invitare il o i genitori a rivedere la loro posizione per ottenerne il consenso. Se il consenso non può essere ottenuto nemmeno così, il minore conserverà il suo diritto di depositare personalmente una richiesta al tribunale per far adeguare o rettificare la menzione del sesso nel registro dello stato civile. All'occorrenza, sarà designato un curatore *ad hoc* (cfr. il [messaggio, n. 8.1.4](#)).

Per quanto riguarda il segreto d'ufficio opponibile ai genitori, si rimanda al numero 2.4.

#### **4 Scelta di un nuovo prenome e adeguamento dei cognomi soggetti a declinazione**

In occasione della dichiarazione di modifica dell'iscrizione del sesso, il dichiarante può far iscrivere nel registro uno o più nuovi prenomi. Se è modellato sul sesso (com'è il caso per i cognomi slavi; DTF 131 III 201), anche il cognome può essere adeguato al nuovo sesso (anche gli altri prenomi ufficiali ai sensi dell'art. 24 cpv. 3 OSC vanno eventualmente modificati). La scelta del prenome non è tuttavia a libera discrezione dell'interessato. L'ufficiale dello stato civile è tenuto in special modo a rifiutare i prenomi che non possono manifestamente essere riconosciuti come tali (ad esempio cognomi, soprannomi, nomi di animali, nomi di luoghi, distretti o altre entità territoriali, nomi di oggetti, singole lettere, un unico simbolo, numeri, ecc.) o che non sono scritti in caratteri latini consentiti dal set di caratteri standard utilizzato dal sistema Infostar (art. 24 cpv. 1 e 80 OSC). Va notato che oltre ai nuovi prenomi l'interessato può anche mantenere quelli precedenti; i diversi prenomi non devono necessariamente corrispondere al nuovo genere. Una volta conclusa la modifica dell'iscrizione del sesso con la scelta del nuovo prenome, quest'ultimo non potrà essere più cambiato mediante la procedura di cui all'articolo 30b CC. Il cambiamento del prenome indipendente da una dichiarazione di

modifica dell'iscrizione del sesso rimane soggetto alla procedura dell'articolo 30 CC (cfr. il [messaggio, n. 8.1.2](#)).

## **5 Effetti di una dichiarazione di cambiamento del sesso iscritto nel registro dello stato civile**

La modifica dell'iscrizione del sesso nel registro dello stato civile ha effetto non appena l'ufficiale dello stato civile ha ricevuto la dichiarazione e a meno che un'autorità superiore non decida diversamente in seguito a un ricorso. Se per la dichiarazione è necessario il consenso di rappresentanti legali, tale dichiarazione ha effetto una volta ricevuto detto consenso (cfr. n. 3.4).

La modifica non ha effetti sui rapporti retti dal diritto di famiglia (matrimonio, unione domestica registrata, parentela o discendenza). In caso di modifica dell'iscrizione del sesso di un partner di un'unione domestica registrata, la coppia resta unita in tale istituto, ma può chiedere di convertire l'unione domestica registrata in matrimonio in base alle disposizioni introdotte con il «Matrimonio per tutti» (art. 35 LUD).

## **6 Dichiarazioni abusive di cambiamento del sesso**

I casi di cambiamento del sesso abusivi costituiscono un'eccezione e quindi rappresentano un fenomeno marginale (a tale proposito si rimanda ai diversi interventi in occasione delle deliberazioni parlamentari relative all'oggetto [19.081 | CC. Cambiamento del sesso allo stato civile | Oggetto | Il Parlamento svizzero](#) sul sito [www.parlament.ch](http://www.parlament.ch), in particolare gli interventi della consigliera federale Karin Keller-Sutter dinanzi al Consiglio degli Stati l'11 giugno 2020 e dinanzi al Consiglio nazionale il 24 settembre 2020, Boll. Uff. 2020 pag. 499 e Boll. Uff. 2020 N 1830 seg.); si vedano anche i pareri del Consiglio federale del 6.09.2023 in risposta alle interpellanze [23.3829](#) e [23.3900](#)). Il carattere marginale del rischio di abusi è stato confermato dal rapporto stilato l'11 ottobre 2023 dall'Università di Friburgo che ha valutato la revisione su incarico dell'Ufficio federale di giustizia.

L'abuso sussiste solo se è manifesto, cioè se «salta agli occhi». Dal momento che l'articolo 30b CC prevede che «chi ha la convinzione intima e costante di non appartenere al sesso iscritto nel registro dello stato civile» può dichiarare di voler modificare tale iscrizione, in linea di principio solamente un indizio concreto contrario, proveniente dall'interessato stesso, può indurre l'ufficiale dello stato civile a rifiutare la dichiarazione. Tale situazione si verifica se la persona interessata indica oralmente o per scritto di voler rendere una dichiarazione di cambiamento del sesso per scherzo, per fini fraudolenti o per altre motivazioni non serie. Solo in caso di abuso evidente, ossia se vi sono indizi di abuso oggettivi e concreti, l'ufficiale dello stato civile è tenuto a rifiutare il ricevimento di una dichiarazione sul cambiamento del sesso iscritto nel registro dello stato civile (cfr. anche il [messaggio, n. 2, 8.1.1](#)).

È possibile che la menzione del sesso debba essere modificata più di una volta nel corso della vita. Nel caso di varianti dello sviluppo sessuale, la menzione del sesso è determinata alla nascita e può rivelarsi necessario modificarla nella prima infanzia ed eventualmente ancora nella pubertà e in età adulta.

Le iscrizioni errate vanno rettificate (art. 42 seg. CC in combinato disposto con gli art. 29 seg. OSC). Infine, l'ufficiale dello stato civile è tenuto a denunciare alla competente autorità cantonale di perseguimento penale tutti i reati rilevati nell'esercizio delle sue funzioni (art. 43a cpv. 3<sup>bis</sup> CC e art. 16 cpv. 7 OSC).

## 7 Diritto internazionale privato

Le disposizioni sul nome di cui agli articoli 37– 40 della legge federale sul diritto internazionale (LDIP) si applicano per analogia al sesso di una persona (art. 40a LDIP), ciò significa in particolare che, per le persone domiciliate in Svizzera, la determinazione del sesso alla nascita è regolata in linea di principio dal diritto svizzero, mentre a chi è domiciliato all'estero si applica il diritto richiamato dalle norme di diritto internazionale privato dello Stato di domicilio. In entrambi i casi si può optare per l'applicazione del diritto nazionale, fermo restando che quando una persona di nazionalità svizzera fa una dichiarazione di cambiamento del sesso iscritto nel registro dello stato civile ai sensi dell'articolo 14b OSC, tale dichiarazione ha l'effetto di sottoporre il sesso al diritto svizzero (cfr. art. 37 LDIP e art. 14 CPV. 4 e 5 OSC). Va inoltre notato che attualmente il diritto svizzero sulla tenuta dei registri si basa sul carattere binario dei sessi (maschile/femminile; cfr. anche n. 3.2). Gli ufficiali dello stato civile svizzeri sono competenti per il ricevimento delle dichiarazioni di cambiamento del sesso allo stato civile nel caso di cittadini svizzeri o stranieri domiciliati in Svizzera (cfr. art. 38 LDIP). Le modifiche della menzione del sesso avvenute all'estero sono riconosciute in Svizzera (cfr. art. 39 LDIP) e sono trascritte nel registro dello stato civile conformemente ai principi svizzeri sulla tenuta dei registri (cfr. art. 39 e 40 LDIP). Di conseguenza, tutte le persone, sia svizzere che straniere, devono essere iscritte nelle categorie di genere note al nostro sistema giuridico al momento della trascrizione, ossia nel sesso femminile o maschile. Se una persona straniera (non ancora iscritta nel registro dello stato civile svizzero) è stata registrata nel suo Paese di provenienza (p. es. la Germania) con la designazione «divers» (o con un'altra designazione non riconosciuta dal diritto svizzero o senza la designazione del sesso), deve stabilire per scritto con quale designazione riconosciuta (scegliendo tra «maschile» o «femminile») desidera essere riconosciuta in Svizzera (tale menzione è obbligatoria, in quanto una persona va registrata sempre con una designazione di genere; cfr. DTF 150 III 34). A tal fine, l'autorità dello stato civile può mettere a disposizione dell'interessato un documento pertinente (cfr. modulo tipo 6.8.5) che, insieme all'atto straniero, fungerà da giustificativo per l'iscrizione del sesso nel registro dello stato civile. La determinazione binaria del sesso può anche avvenire direttamente con la notifica di una decisione o di un documento straniero concernenti lo stato civile (art. 39 OSC in combinato disposto con l'art. 32 LDIP). In questo caso, la determinazione binaria del sesso deve risultare chiara dai documenti presentati per la trascrizione. Nel caso di persone già iscritte nel registro dello stato civile svizzero, un adeguamento dell'iscrizione del sesso può avvenire solo con una modifica formale della stessa (in virtù dell'art. 30b CC oppure di una decisione svizzera o di una decisione o atto straniero valido).

## **8 Entrata in vigore e procedimenti giudiziari pendenti**

Gli [articoli 30b CC e 40a LDIP](#) e le disposizioni riviste dell'OSC e dell'OESC nonché la presente direttiva entrano in vigore il 1° gennaio 2022.

Se un procedimento giudiziario è ancora pendente il 1° gennaio 2022 e l'interessato ha la possibilità di rendere una dichiarazione di cambiamento del sesso a un ufficiale di stato civile (con o senza il consenso del rappresentante legale), può portare avanti il procedimento giudiziario oppure decidere di rendere una dichiarazione a un ufficiale dello stato civile svizzero o presso la rappresentanza svizzera competente (cfr. n. 2.1). Spetta poi all'interessato informare il giudice della registrazione della dichiarazione di cambiamento del sesso allo stato civile e chiedere l'archiviazione del procedimento giudiziario.

### **Ufficio federale dello stato civile UFSC**

David Rüetschi